

le norme ordinarie del Codice di procedura penale. »

“ Art. 111. L'ufficiale pubblico che, per giovare o per nuocere a un individuo denunziato per l'ammonizione, rilascia un certificato non conforme alla verità, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto da uno a cinque mesi o con l'ammenda da lire trecento a millecinquecento. »

“ Art. 112. Ai testimoni citati a deporre in un processo d'ammonizione, sono applicabili e disposizioni dell'articolo 179 del Codice di procedura penale. »

“ Art. 113. Ove l'ozioso, il vagabondo o il diffamato ai termini degli articoli 95 e 96, sia minore di 18 anni, il presidente o il giudice delegato, sul rapporto del capo dell'ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza, ordina che sia consegnato al padre, all'ascendente o al tutore, con la intimazione di provvedere all'educazione e d'invigilare la condotta di lui sotto comminatoria della multa sino a lire mille.

“ In caso di persistente trascuranza potrà essere pronunziata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela. »

“ Art. 114. Se il minore dei 18 anni è privo di genitori, ascendenti o tutori, o se questi non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza il presidente o il giudice delegato ordina il di lui ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, ovvero in un istituto di educazione correzionale, finchè abbia appreso una professione, un'arte, od un mestiere; ma non oltre il termine della minore età.

“ I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che verrà di volta in volta determinata. »

“ Art. 115. In nessun caso i genitori, ascendenti o tutori possono ottenere, senza il consenso dell'autorità competente, la restituzione del minore ricoverato in un istituto di educazione correzionale secondo l'articolo precedente, prima del termine ivi fissato. »

“ Art. 116. Le disposizioni dei tre precedenti articoli si applicano anche nel caso che il minore dei 18 anni eserciti abitualmente la mendicizia o il meretricio. »

“ CAPO IV. Dei condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza. — Art. 117. Il condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza deve uniformarsi, per la durata della pena, alle prescrizioni dell'autorità competente.

“ Le prescrizioni sono trascritte sopra una carta di permanenza che gli è consegnata, redigendone verbale. »

“ Art. 118. Al condannato alla vigilanza può esser prescritto:

1. di darsi a stabile lavoro e di farlo constare nel termine che sarà prefisso;

2. di non abbandonare l'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'ufficio locale di pubblica sicurezza;

3. di non ritirarsi alla sera più tardi, e di non uscire al mattino più presto di una data ora;

4. di non ritenere nè portare armi proprie od altri istrumenti atti ad offendere;

5. di non frequentare postriboli, nè osterie od altri esercizi pubblici;

6. di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;

7. di non associarsi a pregiudicati;

8. di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;

9. di presentarsi all'autorità locale di pubblica sicurezza nei giorni che saranno indicati, e ad ogni chiamata della medesima;

10. di portar sempre in dosso la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza. »

“ Art. 119. L'autorità di pubblica sicurezza, nel fare al condannato alla vigilanza tali prescrizioni, avrà riguardo ai precedenti di lui, non che al mestiere o professione che esercita, a fine di non rendergli difficile di occuparsi onestamente.

“ Potrà limitarle, se il condannato tiene buona condotta o sia accolto da una società di patronato riconosciuta. »

“ Art. 120. Il contravventore alle prescrizioni della vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza è arrestato e punito a termini del Codice penale dal magistrato del luogo dove fu commesso il reato. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Penserini

Penserini. In quest'articolo si dice: “ Il contravventore alle prescrizioni della vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, verrà giudicato dal magistrato del luogo dove fu commesso il reato. ” Io giudico buona questa disposizione e credo che, con essa, si sia voluto derogare a quel procedimento speciale stabilito nel Codice di procedura penale, procedimento che rimandava la competenza al giudice che aveva pronunziato la pena della sorveglianza speciale